

SEDUTA DEL 29 APRILE 2022



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE CONSEGUENTE A PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMUNE DI COCCAGLIO (BS).

Nell'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile, convocato per le ore 17:30, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI**, presente in Broletto, ove si considera svolto il Consiglio Provinciale.

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BERTAGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BONDIO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
FONTANA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GALPERTI GUIDO	VICE PRESIDENTE	Presente
LOVO GAGLIARDI CATERINA	CONSIGLIERE	Assente
MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
NATALI GIANPAOLO	CONSIGLIERE	Assente
SCAGLIA DILETTA	CONSIGLIERE	Presente
SISTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
TACCONI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
VIZZARDI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
ZOBBIO GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.

L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Provinciale.

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE CONSEGUENTE A PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMUNE DI COCCAGLIO (BS).

Il Consiglio Provinciale

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:

- Il Comune di Coccaglio, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) da parte della società Comet S.r.l. di un progetto di ampliamento dell'attività produttiva esistente in Via Fogliano Prima Traversa n. 12 a Coccaglio (Bs), con deliberazione della Giunta n. 1 del 08/01/2020 ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 e dell'art. 97 della legge regionale 12/2005, comportante variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) nonché al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), secondo il quale l'area interessata dall'ampliamento rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS);
- Con decisione assunta dall'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente con atto n. 13736 del 19/07/2021, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del predetto progetto SUAP assorbente la VAS della variante al PGT e della variante al PTCP - condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale n. 2528 del 05/11/2020 - è stato espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in questione e relative varianti al PGT ed al PTCP, a condizione che vengano recepite le controdeduzioni alle osservazioni ivi contenute;
- La conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, si è conclusa con determinazione positiva del Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Coccaglio in data 17/11/2021;
- La Provincia nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al punto precedente, con atto n. 3739 del 16/11/2021 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso la valutazione di compatibilità con il PTCP del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini dell'approvazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;
- Il predetto Comune, a seguito della conferenza dei servizi citata, ha chiesto a questa Provincia la modifica del PTCP, laddove esso prevede che l'area in questione rientri negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017 n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia

comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 la presentazione di progetti allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;
- Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- Il sopraccitato progetto presentato dalla società Comet S.r.l. al SUAP, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto già consentito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa un'area adiacente all'insediamento esistente e rientrante in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico come individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;

- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:
 1. Limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
 2. Limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
 3. Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
 4. Comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 63 del 29/03/2022, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l'articolo 97 "Sportello unico per le attività produttive" della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: "Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica", e ritenuto di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi della predetta disposizione di legge;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 28 marzo 2022, nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione aziendale, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento SUAP, e ritenendosi che l'interesse all'ampliamento dell'attività economica esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visto l'allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/04/2022 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 22/04/2022 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del PTCP come proposta dal Comune di Coccaglio, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico dell'area rappresentata nell'allegato alla presente, a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: "Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D, "Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – Sezione_F e Sezione_G", dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: "Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D, "Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – Sezione_F e Sezione_G", demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.
2. Di dare atto che la VAS della presente variante al PTCP si è conclusa con l'atto dell'autorità competente citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.
3. Di dare atto che:
 - La variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
 - Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;
 - Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Coccaglio, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Milano 13, Brescia;
 - Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.
4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto sia risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis, della legge regionale n. 12/2005.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA**